

Ministero della giustizia

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 100 apparati di tipo portatile per la rilevazione di telefoni cellulari e dispositivi elettronici, con facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare, entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto di acquisto, il diritto di opzione fino a ulteriori n. 100 apparati di tipo portatile per la rilevazione di telefoni cellulari e dispositivi elettronici.

CIG _____

L'anno _____, il giorno ____ (____) del mese di _____, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott. _____, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. _____, nato a _____ il _____, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell'Amministrazione predetta;

il _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____ (____), come risulta dal _____ in data _____, documento che rimane depositato presso l'Amministrazione appaltante;

È stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti acquisiti, che il _____ ha piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente la suindicata Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certa, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e

premessò

che con provvedimento n. _____ del _____, questa Amministrazione ha disposto l'avvio della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 100 apparati di tipo portatile per la rilevazione di telefoni cellulari e dispositivi elettronici, con facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione entro 36 mesi dalla stipula del contratto per un ulteriore fornitura fino ad un massimo di n. 100 apparati di tipo portatile per la rilevazione di telefoni cellulari e dispositivi elettronici;

che in esecuzione di quanto precede, in data _____ si è dato corso all'avvio delle procedure di gara sulla piattaforma messa a disposizione da CONSIP con la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____;

che sulla base delle risultanze della gara di appalto, la Commissione giudicatrice ha proposto in data _____ l'affidamento all'impresa _____ avendo assegnato all'offerta tecnica un punteggio pari a _____ punti e all'offerta economica _____ punti su un valore di ribasso percentuale pari al _____% sul prezzo

a base di gara;

che l'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _____;

oppure,

che l'impresa ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto;

che l'Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'Impresa/RTI _____ con sede legale in _____ (___), giusta decreto di aggiudicazione del _____ prot. n. _____ avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro _____ esclusa IVA;

che l'Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'impresa _____, come da decreto di aggiudicazione del _____ prot. n. _____ .ID avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a € _____ oltre IVA;

che l'Amministrazione con nota n. _____ del _____ ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo all'impresa di presentare i documenti necessari;

che l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che l'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta – prot. n. _____ per il rilascio dell'“informazione antimafia” per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all'articolo 92 del citato decreto, è possibile procedere alla stipula del presente contratto;

ovvero,

che essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria prot. n. _____, dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art. 92, comma 1);

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

- Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it in appresso denominato più brevemente “Amministrazione” ovvero “Stazione appaltante”;
- _____ con sede legale in _____ – Via _____ – CAP _____ – codice fiscale _____ PEC: _____ in appresso denominato più brevemente “Impresa” ovvero “Fornitore”;

Tutto ciò premesso

i componenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in particolare, l'allegato I.2 (Attività del Rup) e l'allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità);

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:

- Patto di integrità;
- Capitolato tecnico;
- Offerta dell'Impresa _____
- dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

- a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
- b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;
- c) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;
- d) dal Codice dei contratti pubblici;
- e) dal Codice civile;
- f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- g) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il dott. _____ nell'accennata qualità di rappresentante dell'Amministrazione, conferisce al _____, che accetta in nome e per conto dell'impresa _____ da Lui rappresentata, l'appalto per la fornitura di n. _____, conformi a quanto previsto nel Capitolato tecnico che consta di n. _____ pagine e alla documentazione costituente l'offerta tecnica proposta dall'Impresa che consta di _____ pagine, documenti che allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante.

Articolo 4 - Importo del contratto

L'importo del contratto, tenuto conto del prezzo di ogni singola apparecchiatura pari ad € _____ (_____/___), esclusa Iva, ammonta a complessivi € _____ (_____/___) esclusa IVA. Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della fornitura e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 30 (Revisione dei prezzi).

Articolo 5 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 6 - Eventuale Campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della produzione

Al fine di assicurare la corrispondenza della fornitura a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico e all'offerta tecnica presentata in sede di gara sarà facoltà del Responsabile Unico del Progetto (d'ora innanzi anche RUP di richiedere al Fornitore una fornitura prototipale.

Il Fornitore predisporrà entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di avvio dell'esecuzione, così come previsto dall'art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d'ora in avanti anche Decreto 49/2018), la fornitura prototipale presso un'idonea sede sul territorio italiano, da concordarsi tra le parti.

Relativamente alla verifica di accettazione del campione prototipale, trova applicazione l'art. 15 del Capitolato tecnico.

Il mancato rispetto del termine di presentazione comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11, ovvero pari all'1,00 ‰ (unopermille) dell'intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Articolo 7 - Tempi di consegna e approntamento alla verifica di conformità della fornitura

La consegna delle apparecchiature costituenti l'intera fornitura, da parte del Fornitore, per l'approntamento alla verifica di conformità di cui all'art. 116 del Codice deve avvenire entro e non oltre il termine complessivo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno di avvio dell'esecuzione, così come previsto dall'art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d'ora in avanti anche Decreto 49/2018), ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ovvero decorrenti dalla data del verbale di accettazione della fornitura prototipale.

Entro i termini di cui sopra dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante e al RUP, all'indirizzo PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it, la conclusione delle attività di produzione. Il RUP, personalmente, ovvero tramite interposta persona, provvederà ad accertare con ogni mezzo, l'effettiva conclusione delle attività di produzione e il rispetto dei termini prescritti ed a emettere il Certificato di ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del predetto Certificato di ultimazione, il RUP informerà la Stazione appaltante, l'Impresa e il verificatore (collaudatore) incaricato perché vengano avviate entro 20 giorni dalla predetta comunicazione, le operazioni di verifica della conformità.

L'approntamento della fornitura deve avvenire presso la sede del S.A.D.A.V. dell'Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).

Il decorso dei predetti termini è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a ridurre i tempi di sospensione.

Articolo 8 - Verifica della conformità

Una volta pervenuta la comunicazione del RUP, l'Amministrazione provvede alla verifica della conformità della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante dell'Impresa.

Le operazioni di verifica di conformità dovranno essere completate entro il tempo previsto dall'art. 116, comma 2 del Codice.

La verifica è svolta secondo le modalità previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico ed è finalizzata ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all'articolo 2 (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile) e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in fase di controllo preventivo, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.

Le attività di verifica si svolgeranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Gli incaricati della verifica di conformità potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarati rivedibili.

L'eventuale rivedibilità può essere disposta dall'Amministrazione esclusivamente per imperfezioni di lieve entità riscontrate in quei materiali e/o negli apparati che risultino non pienamente conformi ai requisiti stabiliti nel Capitolato. E ciò sempreché esse permettano di ricondurre la fornitura o parte di essa alle condizioni volute in contratto e agli allegati.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare sia gli apparati radio e kit di programmazione sia l'entità della riduzione del prezzo proposta dagli incaricati della verifica.

La "conformità con riduzione di prezzo" è emessa solo in presenza di apparati che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità e solo ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura - e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essi siano pienamente utilizzabili allo scopo prefissato.

La reintegrazione della fornitura e/o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati dovrà aver luogo nei termini e modalità indicati dall'Amministrazione.

La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità.

Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo nei termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione.

In caso di mancata rappresentazione della fornitura non conforme nei termini stabiliti dall'Amministrazione, la stessa avrà facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale di cui all'art. 11, di procedere alla risoluzione del contratto e, conseguentemente, a incamerare l'intera cauzione e a segnalare il fatto all'ANAC. L'Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato al Fornitore un termine perentorio della durata che sarà dall'Amministrazione medesima insindacabilmente stabilito, potrà dichiarare, permanendo l'inadempimento, con semplice atto amministrativo, risolto senz'altro il contratto incamerando l'intera cauzione.

Il certificato di verifica della conformità, benché approvato dall'Amministrazione Contraente, diverrà definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso ai sensi dell'art. 116, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Tutti i materiali e componenti dei prodotti oggetto del presente contratto dovranno essere di prima qualità e non recare imperfezioni, vizi, difetti e difformità di qualunque genere e dovranno presentare caratteristiche di durabilità.

Articolo 9 - Dichiarazione sedi di lavorazione

L'Impresa dichiara che la produzione degli apparati avverrà presso _____ sito in _____ (___), Via _____ n. ____ a partire dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione, a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R., con la quale il RUP/DEC dispone l'avvio dell'esecuzione contrattuale.

Articolo 10 - Accertamenti regolarità lavorazioni in fase di esecuzione

L'Amministrazione, durante l'esecuzione della fornitura, potrà, attraverso il RUP o il DEC o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato, effettuare verifiche sullo stato dei lavori e sulla rispondenza degli apparati e delle loro parti alle prescrizioni tecniche.

Tali verifiche potranno essere effettuate attraverso visite presso gli stabilimenti indicati dal fornitore ovvero con altri mezzi a discrezione del RUP, inclusa l'acquisizione anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva e fotografica, attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d'avanzamento della produzione.

La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i livelli di qualità della fornitura conformemente alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Il Fornitore potrà richiedere al RUP indicazioni, precisazioni, finanche il suo intervento in

stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative all'intervento richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate dall'Amministrazione per poi essere decurtate dall'importo contrattuale.

Trova applicazione quanto previsto dall'Art. 114 ed Allegato II.14 del Codice in materia di controlli delle prestazioni.

Tutto ciò senza pregiudizio di quanto stabilito all'art. 6 (Tempi di approntamento della fornitura per la verifica di conformità).

Articolo 11 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che negli allegati facenti parte integrante dello stesso, l'Impresa sarà assoggettata, in via generale, al pagamento di una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale. L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo contrattuale, così come previsto al comma 1 dell'art. 126 del Codice

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Dopo 30 giorni di ritardo, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penali, di dichiarare il Fornitore decaduto dal diritto di proseguire l'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento, di segnalare il fatto all'ANAC, nonché di far eseguire, a conto e rischio del Fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

Articolo 12 - Esclusioni penalità

Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.

Articolo 13 - Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito all'art. 11 del Capitolato tecnico, il Fornitore nomina quale referente dell'Impresa sul territorio nazionale il Sig. _____;

Articolo 14 - Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

Il Fornitore s'impegna a garantire gli apparati oggetto della fornitura da vizi, difetti, imperfezioni e difformità di qualunque genere, e più specificatamente nel pieno di rispetto di quanto previsto all'art. 9 del capitolato tecnico, fornendo ogni più ampia assicurazione in ordine alla presenza di caratteristiche qualitative e quantitative richieste dal Capitolato e alla loro durabilità nel tempo e, più in particolare, nella misura minima non inferiore a _____ mesi, come offerto in sede di gara, decorrenti dalla data di consegna della merce prevista dall'art. 7 (Tempi di consegna e approntamento alla verifica di conformità della fornitura)

Il mancato adempimento da parte del Fornitore a prestare la garanzia nei termini, condizioni e modalità come sopra definiti, comporta la piena refusione delle spese sostenute dall'Amministrazione per aver provveduto alla sostituzione della merce difettata. Il recupero di detta spesa potrà avvenire mediante la riduzione o completa estinzione di eventuali crediti vantati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione ovvero mediante escussione della polizza presentata a garanzia della rata di saldo di cui all'art. ____.

Per garantirsi in modo efficace, l'Amministrazione potrà anche prevedere la sospensione dei pagamenti dovuti al Fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.

Articolo 15 - Documentazione tecnica e manualistica

Tutte le apparecchiature dovranno essere corredate dalla documentazione, in lingua italiana, (scheda tecnica, manuale d'uso e manutenzione) indicata nel Capitolato.

Articolo 16 - Anticipazione e pagamenti

Così come disposto dall'art. 125, comma 1 del Codice, l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a comunicare al RUP e/o al DEC l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a sua insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i predetti, sono tenuto a rilasciarne attestazione.

L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del RUP/DEC circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa e della fattura elettronica. Tale erogazione avverrà entro 15 giorni dalla verifica da parte del RUP/DEC delle condizioni indicate sopra.

In via generale il pagamento della fornitura è effettuato direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento.

In ragione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 116, comma 2, e 117, comma 9 del Codice dei contratti, con l'emissione del certificato di verifica della conformità, avente carattere provvisorio e da emanarsi solo dopo che l'Amministrazione avrà approvato il verbale finale, l'Amministrazione contraente procede al pagamento della fattura nella misura del 95%, operando una trattenuta come rata di saldo del 5%, che verrà corrisposta dietro presentazione di

apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 117 comma 9 del Codice. Qualora il Fornitore presenti, unitamente alla fattura elettronica, la citata fideiussione, l'Amministrazione provvederà ad emettere un unico mandato informatico di pagamento. La cauzione prevista dall'art. 117 comma 9 del codice dovrà essere rilasciata per una durata di tempo pari al periodo di garanzia offerto dal fornitore sugli apparati rilevatori.

Resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell'Amministrazione decorrerà dalla data di presentazione della citata fideiussione e che nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l'esercizio finanziario, non sarà possibile procedere a nessun pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria per provvedervi. In quest'ultimo caso, il termine per l'effettuazione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Amministrazione è aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui alla Legge 190/2014 e ss.mm.ii., sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 25 (Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente).

L'Impresa esenta l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all'Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011.

Articolo 17 - Sospensione pagamenti

Per garantirsi in modo efficace, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento al fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.

Articolo 18 - Notifiche al Fornitore

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal RUP ovvero dall'Amministrazione secondo le rispettive competenze.

L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 19 - Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei suddetti documenti, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dal Fornitore:

- codice civile;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in particolare, l'allegato I.2 (Attività del Rup) e l'allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- certificazioni UNI ISO;
- certificazioni CE;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

Articolo 20 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, il Responsabile del procedimento provvederà in base all'articolo sopramenzionato.

Articolo 21 - Interferenze illecite – Patti di integrità

INTERFERENZE ILLECITE – Il fornitore si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.

Il Fornitore si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati il Fornitore darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).

PATTI DI INTEGRITA' – Il Fornitore, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

Il Fornitore, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 22 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 23 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a euro _____ (_____/__) mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____, con sede in _____ – sottoscritta da _____, nato a _____ il _____, avente i poteri per emettere la polizza sopra specificata così come certificato dal dott. _____, notaio in _____, in data _____.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 24 - Interferenze illecite – patti di integrità), l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo

previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 24 - Garanzia a fine esecuzione

A garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità emesso dagli incaricati della verifica di conformità di cui all'art. 116 del Codice, l'Impresa è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo individuata nell'ammontare del 5% del valore del pagamento della fattura relativa all'ultima consegna frazionata.

Decorsi _____, diventata definitiva la verifica di conformità, la predetta cauzione sarà svincolata.

Articolo 25 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente

Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dal Fornitore presso la Banca _____ – agenzia di _____ - IBAN _____.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. _____, nato a _____ (___) il _____ – Codice Fiscale: _____.

Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva e verifica prevista dall'articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).

L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.

L'impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con sub-contraenti, a pena nullità, un'apposita clausola concernente l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 119 comma 2 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 27 - Subappalto e sub-contratti

Si dà atto che l'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall'art. 119 del codice dei contratti.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto a cura dell'Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l'Impresa avrà depositato formalmente tutta la documentazione prevista dal citato art. 119 presso l'Amministrazione contraente.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo a lui spettante, il Fornitore produrrà all'Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.

(ovvero nel caso non sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):

Si dà atto che l'Impresa non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto.

Articolo 28 - Esercizio del diritto di opzione

L'Amministrazione, come stabilito nella lex specialis, avrà la facoltà di esercitare, a proprio insindacabile giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di opzione entro 36 mesi dalla data di stipula del presente atto, richiedendo un'estensione della fornitura in argomento fino ad un massimo di ulteriori 100 apparati di tipo portatile per la rilevazione di telefoni cellulari e dispositivi elettronici. In tal caso, l'ulteriore fornitura dovrà avvenire agli stessi - patti, prezzi e condizioni di cui al presente atto. L'Impresa, in ogni caso, non potrà vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo l'esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell'Amministrazione che potrà anche non azionarlo, dando privilegio, per l'acquisizione di tali medesimi beni, ad altre procedure previste dalla disciplina vigente. Nell'ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all'esecuzione della fornitura in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.

Articolo 29 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano l'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) e l'Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic).

A tal fine l'appaltatore inoltra all'amministrazione apposita istanza di aggiornamento del corrispettivo contrattuale. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Codice.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 30 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto degli articoli 210 e 211 del Codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Articolo 31 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni

riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti

Articolo 32 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per l'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alle verifiche dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 33 - Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 11 (Penali), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dagli articoli 94, 95, 100 e 103 del Codice;
- perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 94, 95, 100 e 103 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d'integrità;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inadempienza da parte dell'appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di

legge.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 34 - Recesso

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 123 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso di 30 giorni mediante pec o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 123 ed Allegato II.14, prendendo a riferimento l'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4 (Importo del contratto). Per fornitura già eseguita deve intendersi solo quella già approntata per la verifica di conformità di cui all'art. 8 (Verifica di conformità).

Articolo 35 - Cessione del contratto – cessione dei crediti

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell'art. 120 comma 12 ed Allegato II.14 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall'applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall'applicazione dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di "verifiche Equitalia";

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dalle Imprese costituenti l'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Articolo 36 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, il Fornitore dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 37 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dell'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 38 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle Capitolato tecnico a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto redatto da persona di mia fiducia su n. ____ pagine e n. ____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni e all'approvazione espressa di clausole, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono digitalmente apponendo la firma digitale sul contratto e sugli allegati.

Il rappresentante dell'Amministrazione _____ (firmato digitalmente)

L'impresa _____ (firmato digitalmente)

L'ufficiale rogante, _____ (firmato digitalmente)

Approvazione espressa di clausole

L'Impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell'art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:

art. 11 (Penali), con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di raggiungimento del massimo delle penali;

art. 16 (Anticipazione e pagamenti), con particolare riferimento all'impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell'esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;

art. 17 (Sospensione pagamenti), con riferimento alla facoltà, per l'Amministrazione, di sospendere il pagamento in caso di inadempienza, anche parziale, dell'Impresa rispetto agli obblighi contrattuali;

art. 24 (Garanzia a fine esecuzione), con particolare riferimento al periodo di validità della cauzione a saldo _____;

art. 32 (Efficacia del contratto), che subordina l'efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche

sui requisiti di ordine generale dell'Impresa;

art. 33 (Risoluzione), con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto;

art. 34 (Recesso), relativamente alla facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del codice dei contratti.

L'impresa _____ (firmato digitalmente)